

dell'Assemblea sotto pena di decadenza.

- ART. 42** Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
- ART. 43** I consoli e i ministri sono responsabili.
- ART. 44** I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa con una legge.
- ART. 45** Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

Titolo V DEL CONSIGLIO DI STATO

- ART. 46** Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.
- ART. 47** Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.
- ART. 48** Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

Titolo VI DEL POTERE GIUDIZIARIO

- ART. 49** I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
- ART. 50** Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
- ART. 51** Per le contese civili vi è una magistratura di pace.